



➤ **Agli O.li Presidenti di Gruppo  
del Consiglio Regionale  
CAGLIARI**

**OGGETTO: DDL 219/S – Problematiche FITQ – Richiesta incontro. -**

Come già detto più volte e andando subito al nocciolo della questione, riteniamo non più procrastinabile la risoluzione di due questioni relative al FITQ.

- 1) La prima urgenza è quella di porre rimedio al forte squilibrio dei bilanci del FITQ, iniziato nel 2001, in seguito all'approvazione del primo contratto separato della Dirigenza e all'inclusione (per l'intero importo) delle indennità di funzione nei calcoli che determinano l'entità della quota mensile di integrazione alla pensione Inpdap e l'entità del trattamento di fine servizio. La questione si è poi aggravata con lo stesso riconoscimento operato successivamente, nei riguardi di tutte le indennità di posizione (settore, alta professionalità, ricerca e studio).  
Questo è avvenuto, senza la previsione del pagamento dei periodi antecedenti il riconoscimento, e quindi, con pesanti erogazioni del FITQ a fronte di mancate contribuzioni.  
Questa situazione persiste ancora oggi, con l'aggravante del malvezzo di attribuire gli incarichi di coordinamento o di alta professionalità negli ultimi periodi di servizio (e non si parla di anni ma spesso di pochi mesi), proprio per consentire al dipendente prossimo alla pensione di ottenere un forte incremento sia dell'integrazione pensionistica che del trattamento di fine servizio, scaricando sul Fitq il costo di questi "omaggi".
- 2) La seconda priorità non rinviabile, è quella dell'iscrizione al Fondo di tutti i dipendenti esclusi (circa 500), per vicende di vecchia data (personale ex-Craai ed ex-Enti soppressi, e personale trasferito a vario titolo), o più recenti per il blocco stabilito nella Finanziaria 2008, assicurando pari trattamento tra tutto il personale dell'Amministrazione regionale.

Due esempi più eclatanti per valutare compiutamente l'assurda situazione:

- a) sono esclusi dall'iscrizione al FITQ personale più anziano mentre viene regolarmente iscritto personale assunto successivamente;
- b) nell'assunzione del recente contingente di 350 agenti forestali, i primi 135 nel 2007 sono stati regolarmente iscritti, il secondo contingente di 103 agenti nel 2008 non è stato iscritto, ed il terzo contingente nel 2009, invece, regolarmente iscritto al FITQ.

**Ogni ulteriore motivazione pare superflua, se non quella che nel corrente mese, per la situazione creatasi, il FITQ ha dovuto disinvestire la cifra di 1.500.000,00 euro per far fronte alle prestazioni dovute.**

Per quanto sopra, questa O.S. fa appello alla sensibilità della SS.VV. perché il DDL 219/S (Finanziaria 2011) venga emendato comprendendo l'allegato articolo, **A COSTO ZERO**

Si chiede cortese incontro con le SS.VV. per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

**LA SEGRETERIA**

**(Antonio Fogarizzu – Paolo Leo – Umberto Speranza)**

**Art. \_\_\_\_\_**  
**Integrazione alla legge regionale n.15 del 1965**

1. *Nell'articolo 8, della legge regionale n.15 del 1965, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

*"2 bis. L'indennità dirigenziale e quella per il coordinamento di strutture organizzative e/o incarichi di alta professionalità, ricerca e studio e l'Indennità di Comandante di Stazione Forestale, sono liquidate per un numero di anni pari a quelli di fruizione della stessa, calcolando per anno intero eventuali frazioni. Ai fini dell'integrazione FITQ alla pensione, la medesima indennità è valutata in rapporto agli anni di iscrizione allo stesso Fondo per il numero degli anni di percezione della stessa.*

*2 ter. In attesa della nuova disciplina di revisione del Fondo istituito dalla legge regionale 5 maggio 1965, n.15, il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, nei confronti del quale non ha avuto luogo l'iscrizione al predetto Fondo per effetto delle diverse disposizioni legislative, è iscritto al Fondo medesimo a domanda.*

*2 quater. Per la decorrenza di iscrizione e la regolarizzazione delle posizioni contributive si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 27 della legge regionale n.33 del 1984 e 19 della legge regionale n.6 del 2000; ai maggiori oneri finanziari si provvede con le economie derivanti dall'applicazione del precedente comma 2 bis.*

*2 quinquies. Sono fatte salve le istanze di iscrizione al Fondo formulate dai dipendenti precedentemente alla data del 1° gennaio 2002 e accolte dall'Amministrazione ai sensi del predetto articolo 27 della legge regionale n.33 del 1984.*

*2 sexies. Il comma 16. dell'articolo 3 della legge regionale n.3 del 2008, è soppresso.*